

DCO 21/10

**L'APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DA PARTE DI TERNA
DELLE RISORSE INTERROMPIBILI A PARTIRE DAL 2011**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

2 luglio 2010

Premessa

Il presente documento per la consultazione, predisposto dalla Direzione Mercati dell'Autorità nell'ambito del procedimento relativo all'esecuzione del disposto degli artt. 30, comma 18, e 32, commi 8 e 9, della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (di seguito: legge n.99/09), ha ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili a partire dal 2011.

La deliberazione ARG/elt 201/09, del 29 dicembre 2009, ha già recepito le disposizioni di cui agli artt. 30, comma 18, e 32, commi 8 e 9, della legge n.99 con riferimento alle assegnazioni delle risorse interrompibili sino a tutto il 2010.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **30 agosto 2010**, termine di chiusura della presente consultazione.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità mercati all'ingrosso e concorrenza
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
e-mail: mercati@autorita.energia.it
Fax: 02-65565265

1 Introduzione

- 1.1. La legge n. 99/09 prevede, all'articolo 30, comma 18, che l'Autorità definisca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali; e che le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione di dette procedure devono essere destinate all'ammodernamento della rete elettrica.
- 1.2. Per espressa previsione del medesimo articolo 30, comma 18, l'Autorità può definire i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, che prevede che i soggetti selezionati nelle procedure concorsuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 32 (di seguito: soggetti finanziatori) non possano essere ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità eventualmente richiesti da Terna.
- 1.3. La deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 289/06) disciplina le modalità per l'approvvigionamento da parte di Terna delle risorse interrompibili nel 2007 e nel triennio 2008-2010.
- 1.4. La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt n. 201/09, (di seguito: deliberazione n. 201/09), ha già provveduto a disciplinare, ai sensi degli articoli 30 e 32 della legge n. 99, le procedure per l'approvvigionamento da parte di Terna per il 2010 delle risorse interrompibili:
 - in seguito a rilasci ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09;
 - in seguito a riduzione delle obbligazioni in capo ai soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09;
 - in seguito a risoluzioni contrattuali;
 - per effetto di eventuali esigenze da parte di Terna di un incremento delle risorse interrompibili complessivamente approvvigionate al fine di garantire la sicurezza del sistema.
- 1.5. Al tempo stesso, la deliberazione n. 201/09 ha previsto che Terna continuasse ad applicare le procedure vigenti per le assegnazioni delle risorse interrompibili diverse da quelle di cui al punto precedente (segnatamente quindi quelle corrispondenti a rilasci temporanei di quote delle risorse corrispondenti alle obbligazioni assunte in esito alle procedure di cui alla deliberazione n. 289/06) ed ha rinviato ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità con cui Terna procede ad assegnare le risorse interrompibili per i periodi successivi al 31 dicembre 2010.
- 1.6. L'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni in legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10), ha istituito per il triennio 2010-2012 un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna (di seguito: servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza). La legge 41/10 ha previsto che la

prestazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sia incompatibile, tra l'altro, con la prestazione dei servizi di interrompibilità.

- 1.7. L'articolo 2 della legge 41/10 prevede che Terna determini il possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 99/09, in ragione dell'aumento della potenza disponibile alla riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali; e che Terna proceda ad assegnare detta capacità di interconnessione incrementale con un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna e sulla base dei criteri e modalità definiti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09.
- 1.8. In conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 41/10, l'Autorità ha provveduto, con la delibera ARG/elt 15/10 come modificata dalla delibera ARG/elt 75/10 (di seguito: delibera ARG/elt 15/10), a disporre che Terna organizzi procedure concorsuali per l'approvvigionamento di risorse per la riduzione dei prelievi in sicurezza per quantità pari a 500 MW in Sicilia ed a 500 MW in Sardegna; ed a disporre che Terna organizzi su base trimestrale ulteriori sessioni delle suddette procedure per approvvigionare la quota delle suddette quantità che risulti, a qualsiasi titolo, non contrattualizzata.
- 1.9. Inoltre, la delibera ARG/elt 15/10 ha disciplinato l'incompatibilità tra i servizi di riduzione dei prelievi per la sicurezza e di interrompibilità, prevedendo che:
 - i contratti di interrompibilità in essere siano ridotti, sia nelle quantità contrattuali che nei relativi corrispettivi, in ragione delle risorse precedentemente impegnate nel servizio di interrompibilità e poi asservite al servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza;
 - Terna proceda a riassegnare le quote dei servizi di interrompibilità oggetto delle riduzioni di cui al punto precedente.
- 1.10. In esito a quanto disposto dalla delibera ARG/elt 15/10, Terna ha già proceduto a riassegnare le quote dei servizi di interrompibilità rilasciate in esito alle procedure di selezione delle risorse per il servizio riduzione dei prelievi per la sicurezza.
- 1.11. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 41/10 l'Autorità ha provveduto, con la delibera ARG/elt 51/10, a disciplinare le garanzie che devono essere prestate dai soggetti che assumono impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo, al fine di ottenere un'assegnazione prioritaria della capacità incrementale di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge.
- 1.12. In particolare, le garanzie disciplinate ai sensi della delibera ARG/elt 51/10 sono funzionali a coprire Terna rispetto all'eventuale mancata messa a disposizione delle risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo; pertanto, dette garanzie sono differenziate a seconda che le risorse che i soggetti assumono l'impegno a rendere disponibili a Terna siano già oggi rese a Terna (pur essendo incrementali rispetto a quelle contrattualizzate per il triennio 2008-2010) o meno.

- 1.13. Il presente documento ha la finalità di raccogliere, nell'ambito del quadro normativo e regolamentare sopra descritto, pareri ed osservazioni in merito alla definizione dei principali elementi che dovrebbero caratterizzare le assegnazioni del servizio di interrompibilità a partire dall'1 gennaio 2011, al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti.

2 Le modalità ed i criteri previsti nella deliberazione n. 289/06 per l'assegnazione delle risorse interrompibili

- 2.1 Nel valutare quali siano le principali modalità ed i criteri che dovrebbero caratterizzare il disegno delle assegnazioni del servizio di interrompibilità dal 2011, è certo opportuno partire dalle scelte già adottate nella deliberazione n. 289/06.
- 2.2 La deliberazione n. 289/06 definisce gli elementi principali del disegno delle assegnazioni del servizio di interrompibilità e cioè definisce:
- a) la tipologia e le caratteristiche (come anche meglio definite da Terna nel Codice di rete) dei diversi servizi oggetto di assegnazione;
 - b) per ciascun servizio, le quantità massime oggetto di assegnazione;
 - c) la durata delle obbligazioni assunte dai soggetti selezionati, la struttura dei corrispettivi nonché altri parametri rilevanti del contratto tipo tra Terna e i soggetti selezionati;
 - d) le modalità con cui vengono selezionati i soggetti chiamati a fornire i diversi servizi e con cui viene definito il livello dei corrispettivi riconosciuti a fronte del servizio prestato.
- 2.3 In particolare, la deliberazione n. 289/06 prevede che:
- a) Terna si approvvigioni di tre diversi servizi di interrompibilità:
 - interrompibilità istantanea (con interruzione entro 200 millesimi di secondo dall'invio del segnale);
 - interrompibilità di emergenza (con interruzione entro 5 secondi dall'invio del segnale);
 - interrompibilità con preavviso.

Con riferimento all'interrompibilità con preavviso, la deliberazione n. 289/06 prevede che, data l'analogia delle prestazioni che caratterizzano questo servizio con quelle rese disponibili dalle risorse normalmente approvvigionate da Terna nel mercato dei servizi di dispacciamento (di seguito: MSD), Terna approvvigioni queste risorse nel MSD in concorrenza con le equipollenti risorse rese disponibili dalle unità di produzione.

Con riferimento all'interrompibilità istantanea e di emergenza, si prevede, inoltre, che il soggetto selezionato si impegni a prelevare mediamente in ciascun mese - esclusi i periodi di indisponibilità pari, al massimo, al 15% delle ore di ciascun anno solare - una potenza non inferiore al valore della potenza mensile minima (pari al valore della potenza per cui il soggetto ha assunto, nel mese cui l'ora appartiene, l'impegno di interrompibilità

istantanea corretta per un fattore che tiene conto della diversa criticità che caratterizza i diversi mesi). Violazioni di detto impegno comportano una corrispondente riduzione dell'obbligazione assunta dal soggetto selezionato e dei relativi corrispettivi, fatta salva la possibilità per Terna di procedere alla risoluzione del contratto qualora la potenza mediamente prelevata in un mese – esclusi i periodi di indisponibilità e di interruzione – risulti inferiore al 70% della potenza mensile minima.

- b) La quantità massima che può essere approvvigionata sia pari a 3.400 MW per l'insieme dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza, da approvvigionare preferibilmente come servizio di interrompibilità istantanea.
- c) La durata delle obbligazioni assunte sia pari a tre anni (2008-2010), salvo che per il periodo transitorio del 2007;
- d) La struttura dei corrispettivi contrattuali prevede:
 - un premio annuo pari, a seconda dei casi (si veda la successiva lettera e)), ad un valore predeterminato o ad un valore definito in esito a procedure concorsuali al ribasso rispetto ad un valore massimo predeterminato; e
 - un corrispettivo variabile¹ in funzione del numero di interruzioni effettivamente richieste da Terna e della durata delle stesse, che può anche assumere valore negativo in caso il numero di interruzioni² sia inferiore ad un valore predeterminato pari a 10 interruzioni anno³.
- e) La selezione dei soggetti chiamati a rendere a Terna i servizi di interrompibilità avvenga:
 - per i primi 2.400 MW, sulla base di criteri finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico a fronte di un premio annuo di 150.000 euro/anno per il servizio di interrompibilità istantanea e di 100.000 euro/anno per il servizio di interrompibilità di emergenza;
 - per i successivi 1.000 MW, attraverso procedure di gara al ribasso rispetto ad un valore di premio massimo pari a 150.000 euro/anno per il servizio di interrompibilità istantanea e a 100.000 euro/anno per il servizio di interrompibilità di emergenza.

3 La definizione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione delle risorse interrompibili a partire dall'anno 2011

3.1 È intenzione dell'Autorità confermare, in linea generale e per quanto compatibile con le disposizioni di cui agli articoli 30 e 32 della legge n. 99/09, i

¹ La valorizzazione di questo corrispettivo avviene considerando un valore unitario dell'interruzione di durata standard pari a 3.000 euro/MWh;

² Il numero di interruzioni viene corretto, ai fini della determinazione del corrispettivo, per tenere conto della durata delle stesse; . In particolare l'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 289/06 definisce interruzione: *il distacco, per un periodo non superiore all'ora, dalla rete della potenza associata ad un punto di prelievo corrispondente a una risorsa in grado di garantire l'interrompibilità. Nel caso di durata del distacco superiore all'ora, la prima ora intera e, successivamente, ogni ulteriore blocco di tre ore di durata verranno considerati come ulteriori interruzioni separate;*

³ Si assume quindi che il premio annuo comprenda la remunerazione di 10 interruzioni di durata standard.

criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili previsti nella deliberazione n. 289/06.

- 3.2 In particolare, non essendo mutati ad oggi i presupposti che ne hanno determinato l'adozione, si ritiene opportuno confermare:
- i medesimi servizi previsti nella deliberazione n. 289/06;
 - le medesime modalità di approvvigionamento delle risorse interrompibili con preavviso;
 - l'orizzonte temporale triennale per l'approvvigionamento dei servizi da parte di Terna, salvo la necessità di procedere ad assegnazioni su orizzonti temporali inferiori in caso di riduzioni temporanee degli impegni da parte dei soggetti selezionati e/o di esigenze di Terna di approvvigionare ulteriore capacità interrompibile per consentire la gestione in sicurezza del sistema che si manifestino nel corso del triennio;
 - la medesima struttura di corrispettivi e, in generale, la medesima struttura di obblighi e diritti;
 - i medesimi valori massimi dei premi ed il medesimo valore unitario per i corrispettivi variabili in funzione del numero di interruzioni.
- 3.3 Con riferimento alla determinazione della quantità di risorse interrompibili da approvvigionare, si ritiene opportuno, analogamente a quanto previsto nella deliberazione n. 289/06, che tale quantità sia individuata da Terna ma che debba comunque essere oggetto di apposita approvazione da parte dell'Autorità; la quantità delle risorse interrompibili da approvvigionare dovrà essere individuata prima di procedere alle assegnazioni triennali; ciononostante, si ritiene opportuno consentire a Terna di modificare la quantità originariamente individuata anche nel corso del triennio e di procedere, in seguito ad approvazione da parte dell'Autorità, ad ulteriori assegnazioni.
- 3.4 Posto che l'articolo 1 della legge 41/10 prevede che il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza abbia durata limitata al triennio 2010-2012, potrebbe essere opportuno che quota parte delle risorse interrompibili siano approvvigionate su base annuale. Ciò, data l'incompatibilità tra il servizio di interrompibilità e quello riduzione dei prelievi per la sicurezza, consentirebbe anche alle risorse che prestano quest'ultimo servizio di rendersi disponibili per il servizio di interrompibilità nel 2013.
- 3.5 Una simile soluzione, da una parte garantirebbe sia una maggiore concorrenza dell'offerta di risorse interrompibili sia un incremento dell'offerta di risorse per il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza, posto che tali risorse non sarebbero così escluse dal prestare il servizio di interrompibilità al termine della durata del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza; dall'altra, aumenterebbe il rischio percepito dai titolari delle risorse potenzialmente interrompibili, nei limiti in cui prestare detto servizio comporta anche costi fissi che meglio sarebbero recuperati se si avesse la certezza di poter fornire il servizio – e quindi ottenere i relativi corrispettivi - per un periodo adeguatamente lungo.
- 3.6 D'altra parte, è sempre possibile prevedere che Terna, una volta terminato il periodo di durata massima del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza,

possa incrementare la quantità di risorse che intende approvvigionare per il servizio di interrompibilità, al fine di mantenere inalterati gli standard di sicurezza del sistema.

- 3.7 Al fine di assicurare una maggiore efficacia del servizio di interrompibilità, potrebbe inoltre essere opportuno consentire a Terna la facoltà di differenziare il fabbisogno di risorse interrompibili da approvvigionare per diverse aree geografiche dalla stessa individuate.
- 3.8 Con riferimento agli obblighi ed ai diritti dei titolari delle risorse interrompibili approvvigionate da Terna, la regolazione oggi in vigore prevede che Terna possa risolvere il rapporto contrattuale delle risorse interrompibili nel caso in cui, in conseguenza dell'attivazione della risorsa interrompibile istantaneamente, si verificassero significativi incrementi dei prelievi di energia elettrica nel medesimo punto di prelievo.
- 3.9 Detta previsione è finalizzata ad assicurare che il servizio di riduzione del prelievo sia effettivamente prestato dal cliente finale ovvero a far sì che, in esito all'ordine di interruzione disposto da Terna, vi sia una corrispondente riduzione del prelievo dalla rete. Una variazione del prelievo dalla rete potrebbe tuttavia essere indipendente dall'ordine di dispacciamento impartito da Terna; in altri termini, potrebbe ben essere che, in assenza dell'ordine di Terna, il prelievo del cliente finale sarebbe ugualmente aumentato nella stessa misura osservata a seguito dell'ordine stesso.
- 3.10 Potrebbe pertanto essere opportuno prevedere anche modalità alternative per verificare il rispetto degli ordini impartiti da Terna.

S1: Si condivide l'intenzione dell'Autorità di confermare, in linea generale e per quanto compatibile con le disposizioni di cui agli articoli 30 e 32 della legge n. 99/09, i medesimi criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili previsti nella deliberazione n. 289/06?

S2: Si condivide che Terna possa modificare la quantità originariamente individuata risorse interrompibili da approvvigionare anche nel corso del triennio in relazione all'evoluzione delle esigenze di sicurezza?

S3: Si ritiene opportuno che il limite massimo oggetto di approvazione da parte dell'Autorità sia definito in termini di potenza media annua, lasciando quindi a Terna la possibilità, in caso ad esempio di riduzioni temporanee degli impegni, di procedere ad assegnazioni di durata inferiore all'anno che rispettino detto vincolo su base media annua e non necessariamente su base mensile?

S4: Come si ritiene possa essere eventualmente meglio gestito lo sfasamento temporale tra durata del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza – che ha termine per legge entro il 2012 – e l'orizzonte triennale 2011-2013 qui proposto per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili da parte di Terna a partire dal 2011?

S5: Si condivide l'opportunità di introdurre una modalità alternativa a quella attuale per verificare il rispetto dell'ordine di Terna? In caso affermativo, come si

ritiene debba essere caratterizzata questa modalità alternativa?

- 3.11 Con riferimento alle modalità per la selezione dei soggetti chiamati a fornire i diversi servizi interrompibili a Terna e per la definizione del livello dei corrispettivi riconosciuti a fronte del servizio prestato, l'Autorità intende prevedere, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09, che la selezione abbia luogo attraverso procedure di gara al ribasso a partire dal premio massimo individuato dall'Autorità.
- 3.12 Le procedure di gara potrebbero prevedere più round caratterizzati da valori del premio annuo da riconoscere alle risorse selezionate via via discendenti; ciò consentirebbe agli offerenti di migliorare (cioè ridurre) la propria offerta ad ogni round successivo. La procedura si concluderebbe quando le offerte presentate in un round risultino inferiori alla quantità domandata da Terna. Le quantità ed il valore del premio da riconoscere sarebbero quindi determinati con riferimento agli esiti del round precedente. In caso di gara con più round, potrebbero essere adottate, al fine di velocizzare la convergenza alla soluzione, procedure analoghe a quelle previste per l'assegnazione da parte di Terna dei CCC per l'anno 2005.
- 3.13 Le gare dovrebbero svolgersi in sequenza a partire dalla selezione delle risorse interrompibili istantaneamente e procedendo alla selezione delle risorse interrompibili di emergenza solo qualora le risorse interrompibili istantaneamente approvvigionate non siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno di Terna.
- 3.14 È inoltre intenzione dell'Autorità prevedere che l'assegnazione delle risorse interrompibili avvenga con priorità alle risorse offerte da soggetti diversi dai soggetti finanziatori, che sarebbero comunque ammessi a partecipare alle procedure per l'assegnazione delle risorse interrompibili. Tale misura consente di tenere conto delle previsioni di cui all'articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09, derogandovi – in forza di quanto previsto all'articolo 30, comma 18, della medesima legge - per quanto necessario a non pregiudicare la sicurezza del sistema.
- 3.15 Con riferimento alle risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo per le quali sono stati assunti impegni vincolanti a renderle disponibili entro il 31 marzo 2011, si potrebbe prevedere che Terna approvvigioni prioritariamente queste risorse a fronte di un corrispettivo da riconoscere ai titolari delle stesse pari al corrispettivo medio riconosciuto alle altre risorse selezionate; alternativamente, si potrebbe prevedere l'obbligo per i titolari di offrire dette risorse ad un prezzo non superiore ad un prezzo massimo individuato dall'Autorità; ciò garantirebbe l'effettiva messa a disposizione di Terna delle risorse per cui si è assunto un impegno vincolante.

S6: L'articolo 30, comma 18, della legge n.99/09 prevede che l'assegnazione delle risorse interrompibili avvenga con procedure di gara al ribasso; si ritiene preferibile in questa circostanza adottare procedure di gara con offerta in busta chiusa senza possibilità di rilanci (es: sealed bid) o, viceversa, adottare procedure

con più round (es: descending clock)?

S7: Qualora si ritengano più opportune procedure di gara con offerta in busta chiusa senza possibilità di rilanci, si ritiene più opportuno procedere a valorizzare le offerte accettate al prezzo offerto od al prezzo marginale?

S8: Quando si ritiene che Terna dovrebbe avviare le procedure concorsuali per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili nel triennio 2011-2013?

S9: Si condivide l'opportunità che le risorse incrementali di riduzione istantanea del prelievo per le quali sono stati assunti impegni vincolanti siano approvvigionate prioritariamente a fronte di un corrispettivo pari al corrispettivo medio riconosciuto alle altre risorse selezionate? Diversamente, quali vincoli di offerta si ritiene debbano essere imposti con riferimento a dette risorse?